



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 2173 / 157/11/2017 del 30 GENNAIO 2018 Pos. n. 10

Assessorato regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 10 Vigilanza e Servizio Ispettivo
(Rif. nota 16 novembre 2017, n. 64455)

Oggetto: *CCIA di Messina – Nomina del collegio dei Revisori dei Conti.*

Con la nota suindicata codesto Dipartimento inoltra la richiesta di parere 2 novembre 2017, n. 6890, allo stesso pervenuta da parte della Camera di commercio di Messina ed avente ad oggetto la composizione del Collegio dei Revisori dei conti della medesima CCIAA.

In particolare viene rappresentato come il citato Ente camerale abbia comunicato la designazione dei componenti del Collegio dei Revisori, disposta dai superiori “*Organi competenti*” ai sensi dell’art. 17, della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, con l’indicazione di n. 3 membri effettivi di genere maschile e n. 3 membri supplenti di genere femminile.

La medesima CCIAA, tuttavia, in ordine alla richiamata candidatura, ha evidenziato delle perplessità sull’effettivo rispetto delle pari opportunità di genere, sia ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., che secondo le

direttive diramate con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 16 novembre 2011, n. 217427.

Analoghi dubbi sono riproposti con la nota in riferimento, da codesta Amministrazione, la quale rileva come il paragrafo 1.3) “Pari opportunità”, della richiamata circolare n. 217427/2011, disciplina “*i presupposti della rappresentanza di genere, le indicazioni e le intese per giungere alle designazioni nel rispetto della norma*”. Disposizione quest’ultima, che codesto Dipartimento ritiene possa essere vanificata, in quanto l’attività collegiale di revisione viene svolta esclusivamente dai componenti effettivi.

Alla luce di quanto dedotto viene chiesto pertanto l’avviso di questo Ufficio in ordine all’applicabilità, al caso segnalato dalla Camera di commercio di Messina, “*della norma in argomento (...) anche con soluzioni adottate in sede regionale per simili fattispecie.*”

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente. In un’ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. L’ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quali Enti pubblici dotati di autonomia funzionale, ai quali è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare, è disciplinato dalla legge regionale n. 4/2010.¹

¹ **Art. 1, legge regionale n. 4/2010:** “*Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e ad esse si applicano, in quanto compatibili con l’ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio, 2009, n. 99”, eccetto per le materie di cui agli articoli 5, 6 e 17, come modificati dalla presente legge, all’articolo 13, all’articolo 19 e al titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Sono abrogate le rimanenti disposizioni della medesima legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. (...)*”.

E' pertanto lo statuto di ogni CCIAA ha sancirne l'organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento, la composizione degli organi e le forme di partecipazione.

In relazione alla fattispecie posta all'esame, l'art. 3, comma 2, della predetta legge regionale n. 4/2010, ribadisce altresì come lo statuto deve stabilire *“anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3,² norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.”*

Nella sostanza, il legislatore non ha definito direttamente le procedure necessarie per raggiungere gli obiettivi programmati, ma ha imposto agli Enti camerali di provvedere nell'ambito della propria autonomia statutaria, individuando le regole e le modalità concrete che più si adattano alla propria realtà, ma che siano al tempo stesso tali da garantire il conseguimento del risultato obbligatorio previsto dalla legge.

Decisivo rilievo assume al riguardo la menzionata circolare n. 217427/2011, con la quale viene rappresentato come: *“Nel caso degli altri organi collegiali (Giunta, Collegio dei revisori) è lo statuto chiamato a definire le norme che assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (...) e che promuovono la presenza di entrambi i sessi negli stessi organi.”*

All'uopo il Ministero dello Sviluppo economico precisa ulteriormente che: *“il dettato normativo lascia alle Camere di commercio l'autonomia di definire norme specifiche, ma non consente (...) di omettere tali disposizioni ritenendo a priori che il carattere elettivo e di rappresentatività di taluni organi possa farli ritenere esclusi da tale esigenza (...). Per quanto riguarda il collegio dei revisori della Camera di*

² **Art. 10, comma 6, D.M. 4 agosto 2011, n. 156:** *“Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.”*



commercio (...) il vincolo introdotto dallo statuto a garanzia delle pari opportunità dovrà essere comunicato alle amministrazioni cui spettano le relative designazioni, che dovranno individuare fra loro le migliori modalità per far fronte a tale esigenza, con modalità analoghe a quelle con cui già (...) devono unitariamente garantire il possesso dei requisiti previsti per i componenti del collegio, fatta salva l'applicazione dell'art. 17, comma 3,³ della legge, quando necessaria. (...).

Orbene, è il caso di rilevare come lo statuto della CCIAA di Messina, approvato con delibera del Consiglio Camerale 3 dicembre 2010 n.14, preveda genericamente di stabilire “*le norme fondamentali per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna*”. Vincoli, a garanzia delle parità di genere, che tuttavia non vengono declinati nel contesto delle norme che regolano le nomine degli Organi camerali⁴.

Ciò posto, in relazione al caso di specie, non può non sottolinearsi come l'avvenuta designazione (3 membri effettivi di genere maschile e 3 membri supplenti di genere femminile), qualificabile quale atto endoprocedimentale a carattere strumentale, privo di autonomia funzionale poiché destinato a essere seguito dall'atto di nomina che è atto finale riservato al consiglio camerale,⁵ non appare rispondente alle disposizioni generali come complessivamente riportate. L'obbligo dell'osservanza del criterio di equa rappresentatività di entrambi i sessi vige, infatti, non soltanto al momento della nomina dei componenti, ma anche nel corso del mandato degli stessi, con la conseguenza che nella disciplina riformata l'equilibrio di genere assurge a valore che deve essere salvaguardato costantemente. Circostanza questa, che non può ritenersi rispettata in presenza membri effettivi e supplenti, atteso che pur essendo

³ **Articolo 17, comma 3, legge n. 580/93:** “Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.”

⁴ **Cfr Statuto CCIAA di Agrigento, Trapani:** “Pari opportunità. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art.10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.”

⁵ **Sentenza n. 4966/17 del Consiglio di Stato.**

quest'ultimi legittimati alla sostituzione del membro effettivo senza necessità di delega, in caso di sua assenza, non risultano titolari, per definizione, della funzione.

D'altronde, come illustrato, la normativa in esame fornisce anche degli indicatori per far fronte, realisticamente e con scelte operative puntuali, all'esigenza di assicurare il principio di pari opportunità di genere nella fattispecie in questione, quale per esempio, la previsione che *“un minimo di unità, ovvero un numero di unità fino ad un terzo dei componenti, sia di genere diverso dagli altri componenti”*.⁶

Ne consegue che, alla luce di quanto rappresentato, non può che essere rimessa in capo alla Camera di commercio di Messina, di concerto con le Amministrazioni designanti,⁷ ogni altra valutazione nel merito, preventiva alla formalizzazione della nomina definitiva.

Fermo restando, in ogni caso, l'opportunità di procedere all'adeguamento dello statuto della CCIAA di Messina, ai fini della declinazione di criteri e vincoli idonei a garantire il conseguimento del risultato obbligatorio previsto dalla legge.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Avv. Giuseppa Mistretta



L'AVVOCATO GENERALE
Avv. Maria Mattarella



⁶ Cfr Circolare n. 217427/2011; Art. 10, comma 6, D. M. n. 156/2011.

⁷ Cfr Statuto Camera di commercio di Agrigento: *“(...) per la composizione del Collegio dei revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi. (...)”*.

